

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

27

Procedimento di concordato preventivo n. █/17

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
così composto:

dott. Antonino La Malfa	presidente
dott.ssa Lucia Odello	giudice relatore
dott. Luigi Argan	giudice

DECRETO

Visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta e di presentazione del piano avanzata dalla █
█ ai sensi dell'articolo 161, comma 6, l.f.;

rilevato che la ricorrente ha chiesto la concessione di un termine per il deposito della proposta e del piano e che con provvedimento del 18/9/17 il Tribunale ha concesso il termine di giorni 60;

vista l'istanza proposta , con la quale la Società ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 186 bis comma 4 l.f., a partecipare alla "Procedura ristretta per l'affidamento dei lavori edili ed impiantistici di riordino degli uffici del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano Integrale e del Dicastero della Famiglia, Laici e Vita nel palazzo di S. Calisto in Roma, piazza S. Calisto 16" indetta dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) presso la Santa Sede, non comportando alcun onere economico per la società né l'assunzione di obblighi anche solo potenzialmente lesivi per i creditori;

visto il parere del Commissario giudiziale;

rilevato che, come messo in rilievo dal Commissario, sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione

della normativa vigente in materia di appalti pubblici, potendosi riconoscere in capo alla APSA natura di pubblica amministrazione aggiudicatrice; l'APSA, infatti, è il soggetto giuridico che impersona la Santa Sede nei rapporti patrimoniali in Italia e all'estero, e rientra tra i dicasteri che compongono la Curia Romana forniti di personalità giuridica in quanto "Enti centrali della Chiesa". Non può pertanto dubitarsi che esso sia un ente ecclesiastico riconosciuto, come tale sottoposto alla legislazione italiana per le attività esulanti quelle di religione e culto; appare pertanto possibile riconoscere all'APSA la qualifica di pubblica amministrazione aggiudicatrice, e per l'effetto, di stazione appaltante ai sensi del Codice degli Appalti;

ritenuto tuttavia nel caso in esame non applicabile l'invocata disciplina prevista dall'art. 186 bis comma IV e V l.f.; invero deve aderirsi al filone interpretativo che sostiene che l'ambito di operatività della norma debba essere limitato al periodo compreso tra il deposito della domanda di concordato pieno e l'ammissione alla procedura, con esclusione della possibilità di farvi ricorso nell'ambito del concordato con riserva. Va infatti, ^{oltre al testo letterale,} rilevato che la partecipazione ad appalti presuppone una valutazione, anche se sommaria, della capacità finanziaria e strutturale dell'impresa proponente a portare a buon fine, ove aggiudicato, l'appalto stesso; ciò sia a tutela dell'amministrazione appaltante, sia a tutela del ceto creditorio anteriore, che ha interesse a che le residue risorse dell'impresa non vengano dissipate. In tale ottica, pertanto, si pongono e la relazione del professionista prevista dalla lettera a) del comma V dell'art. 186 bis l.f., e la dichiarazione di altro operatore di cui alla seguente lettera b), documentazione informativa imprescindibile non solo per la stazione appaltante, ma anche per il Tribunale, chiamato a valutare l'impatto economico dell'appalto sul piano, e la sua funzionalità alla prosecuzione dell'attività

di impresa intesa quale strumento per la migliore soddisfazione dei creditori. D'evidenza, pertanto, come, in assenza di un piano , e, quindi, in assenza del corredo documentale di cui al comma V citato, non possano essere compiute tali, doverose ,verifiche. Va inoltre posto in rilievo che il novellato Codice degli Appalti all'art. 110 stabilisce che l'impresa che ha presentato domanda di concordato in bianco possa proseguire nella sola esecuzione dei contratti già stipulati ; tale precisazione è stata letta come manifestazione della volontà di precludere alle imprese in concordato in bianco di partecipare alle gare di appalto;

ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che, allo stato, la richiesta autorizzazione non può essere concessa ; le superiori osservazioni valgono anche qualora l'autorizzazione dovesse interpretarsi come richiesta ai sensi dell'art. 161 comma VII l.f., attesa l'assenza della documentazione attestante la sostenibilità dell'operazione e la strumentalità di essa al piano;

rilevato infine che , come riferito dal Commissario, medio tempore la proponente ha comunque presentato la propria offerta; tale atto, inefficace in quanto non previamente autorizzato, non appare comunque lesivo delle ragioni dei creditori, in quanto non prevede assunzione di alcun impegno o garanzia ed è rinunziabile ;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza .

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente e al P.M..

Così deciso in Roma in data 19 ottobre 2017

Tribunale Ordinario di Roma
Deposito in Cancelleria
Roma, il 20 OTT. 2017
IL FUNZIONARIO SEGRETERIO
Claudio Palazzini

il Presidente